

Sentenza: 6 giugno 2012, n. 143

Materia: finanze, tributi

Limiti violati (dedotti dal ricorrente): art. 36 Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito nella L. cost. n. 2/1948 (Statuto speciale per la Regione siciliana); art. 2 DPR 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione dello Statuto delle Regione siciliana); principio di leale collaborazione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione siciliana

Oggetto: art. 37, comma 10, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, con modificazioni.

Esito: non fondatezza delle questioni.

Estensore nota: Enrico Righi

Sentenza, quella in esame, che si distingue per il proprio carattere interpretativo e per essere fondata sul principio di economia dei mezzi processuali.

In sintesi, la Regione siciliana impugna l'art. 37, comma 10, del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni in l. 111/2011, in quanto tale normativa riserverebbe allo Stato il gettito derivante dal contributo unificato, esatto in Sicilia per le iscrizioni a ruolo delle cause tributarie, compresa la quota corrispondente alla soppressa imposta di bollo, che il decreto sostituisce con il maggior contributo.

L'articolo violerebbe lo Statuto speciale della Sicilia, che riserva alla Regione le quote di tributi erariali riscossi sull'isola, ad eccezione dei tributi di nuova istituzione, quando questi ultimi siano destinati da specifica clausola a coprire "particolari necessità contingenti o continuative dello Stato".

A giudizio della difesa regionale il nuovo contributo unificato nulla sarebbe se non una riedizione del bollo giudiziario, maggiorato in maniera sensibile: mancherebbe pertanto il requisito della novità del tributo, richiesto dalle norme di attuazione dello statuto speciale affinché sia possibile derogare al principio di devoluzione alle casse regionali.

Consegue, secondo la Regione, che il gettito del contributo unificato deve essere attribuito alla amministrazione regionale, almeno nella parte in cui ricalca la soppressa imposta di bollo.

Inoltre la Regione siciliana si duole del fatto che, per la parte eccedente, e limitatamente all'iscrizione a ruolo delle controversie civili e amministrative, essa amministrazione non verrebbe coinvolta nel procedimento di ripartizione di quello che vorrebbe qualificarsi come nuovo tributo. In presenza di una clausola statutaria come quella descritta, anche a voler ammettere la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della deroga al principio devolutivo, risulterebbe lesivo del principio di leale collaborazione l'escludere completamente la Regione dalla possibilità quanto meno di fare constare le proprie posizioni.

L'Avvocatura dello Stato fa notare come la corretta interpretazione delle norme di attuazione statutaria determini che debba qualificarsi come "nuovo" tributo, ogni imposizione diversa dalle preesistenti, anche quando si sostanzi in una semplice maggiore aliquota fondata sui medesimi presupposti.

La situazione di eccezionale crisi finanziaria giustificerebbe di per sé stessa quelle “particolari necessità contingenti o continuative dello Stato” che sole legittimano la previsione di deroga al principio di devoluzione alla Regione del gettito dei tributi erariali di nuova istituzione.

La Corte, rilevata come esatta la deduzione dell’avvocatura erariale circa la qualificazione come nuovo tributo di ogni imposizione fiscale che si sostanzia in aumenti delle aliquote delle imposte già esistenti, fa notare come con il comma 10 dell’art. 37 del decreto legge in questione riservi allo Stato il “maggior gettito” derivante dalla soppressione dell’imposta di bollo e dalla sua sostituzione con il contributo unificato, come detto più incidente.

Circoscritta alla differenza fra il nuovo ed il vecchio prelievo, la questione non è fondata.

Qualora, in sede di riparto, lo Stato riservasse a se stesso una percentuale maggiore, la Regione potrebbe adire la tutela costituzionale con lo strumento del conflitto di attribuzione.

Riguardo la pretesa violazione del principio di leale collaborazione con riferimento al maggior gettito derivante dall’esazione del contributo unificato per le controversie civili e amministrative, la Corte fa rilevare come per le controversie amministrative il relativo gettito sia sempre stato di spettanza statale; la problematica si restringe dunque al maggior gettito derivante dall’iscrizione a ruolo delle cause civili.

Per queste ultime, è utile richiamare la giurisprudenza costituzionale per la quale una previa escussione delle posizioni dell’ente regione, onde dare a detto ente la possibilità di interloquire con lo Stato, è richiesta a pena di illegittimità costituzionale solo nel caso di imposizioni fiscali che richiedano calcoli ed elaborazioni molto complessi. Non è il caso del contributo unificato, di agevole definizione, in pratica fondata sul dichiarato valore della causa.

Ancora una volta, la Corte rileva come, nel caso in cui l’amministrazione statale errasse nell’eseguire il riparto, la Regione avrebbe aperta la strada del conflitto di attribuzione.

In questo senso, anche la seconda questione di legittimità non è fondata.